

3. Fasi della procedura

Il creditore dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un'istanza per la certificazione.

Con i decreti ministeriali di modifica ai “decreti certificazione” è stata prevista per il creditore la possibilità di delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta.

Entrambi i “*decreti certificazione*” prevedono una duplice procedura di certificazione:

- il procedimento di certificazione nella forma ordinaria con la presentazione dell'istanza all'ente debitore utilizzando la modulistica in formato cartaceo;
- la procedura di certificazione mediante piattaforma elettronica, (denominata sistema PCC, Piattaforma per la Certificazione dei Crediti) messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conformemente a quanto previsto dai decreti certificazione, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai titolari dei crediti è stata fornita la possibilità di presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo una modalità ordinaria, descritta nell'articolo 2 del D.M. certificazione.

L'amministrazione o ente debitore, entro il termine di trenta giorni, riscontrati gli atti d'ufficio, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 dei decreti ministeriali del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti.

Il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali è verificato per quelle centrali dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, per quelle periferiche dalla competente **Ragioneria Territoriale dello Stato**, anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reinscrizione dei residui passivi perenti. A tale ultimo fine, le amministrazioni statali, nella richiesta di reinscrizione di detti residui, specificano se si tratta di crediti per i quali è stata rilasciata certificazione ai sensi del presente decreto ed in tal caso nella medesima richiesta indicano la data di scadenza del termine di pagamento. In applicazione dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 22 maggio 2012, le amministrazioni statali debitorie trasmettono all'UCB/RTS, una bozza di certificazione (modello 2 del D.M. certificazione), unitamente alla documentazione giustificativa dei requisiti del credito, richiedendo **il nulla osta al rilascio**.

Verificato con esito positivo il predetto riscontro, l'UCB/RTS restituisce il modello all'amministrazione con apposto **il timbro del nulla osta al rilascio della certificazione**. In caso contrario l'ufficio di riscontro restituisce il modello senza il timbro di nulla osta. In tal caso l'amministrazione statale debitrice non potrà rilasciare la certificazione e dovrà immediatamente comunicare al creditore istante l'insussistenza o l'inesigibilità del credito utilizzando l'apposito modello 2, allegato al D.M. certificazione.

Per consentire la conclusione del procedimento di rilascio della certificazione nel previsto termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa all'UCB/RTS non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione. Per le stesse finalità la verifica da parte dell'UCB/RTS deve concludersi, con la comunicazione dell'esito della stessa e del nulla osta, entro i successivi dieci giorni.

Come precisato nella circolare n.35/2012 il predetto riscontro e la relativa verifica costituiscono un'attività di carattere istruttorio, preordinata all'emissione della certificazione e non assumono le caratteristiche del controllo di regolarità amministrativa e contabile. Il nullaosta al rilascio della certificazione sarà in ogni caso subordinato alla verifica della corrispondenza, con la documentazione allegata, e della completa compilazione della bozza di certificazione resa.

Per i crediti d'importo superiore a diecimila euro l'ente deve procedere, laddove ne ricorrano i presupposti, alla verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Laddove il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima. E' stato altresì chiarito che la verifica in parola, non essendo preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica ordinaria, in particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.